

REGOLAMENTO (CEE) N. 1928/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna applicabili nella campagna lattiera 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1378/86 della Commissione⁽²⁾ ha fissato il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari, applicabili a decorrere dal 7 maggio 1986;

considerando che, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo la differenza tra i prezzi applicabili in Spagna al 1° marzo 1986 e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte in Spagna durante il periodo rappresentativo, viene ridotta progressivamente in modo che sia uguale alla metà della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento; che è opportuno determinare gli importi compensativi adesione applicabili a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1988/1989;

considerando che tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione

1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili durante la campagna lattiera 1988/1989 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, nonché negli scambi tra la Spagna e i paesi terzi, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il latte e i prodotti lattiero-caseari ivi menzionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 122.